

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

**parlamentari**

---

659° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 MARZO 1987

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	5
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	7
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	12
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	16
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	25
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	26
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	29

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) . . . . .	Pag.	3
--	------	---

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - <i>Affari costituzionali - Pareri</i> . . . . .	Pag.	34
5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> . . . . .	»	35
6 <sup>a</sup> - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i> . . . . .	»	35
7 <sup>a</sup> - <i>Istruzione - Pareri</i> . . . . .	»	35
8 <sup>a</sup> - <i>Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri</i> . . . . .	»	36
11 <sup>a</sup> - <i>Lavoro - Pareri</i> . . . . .	»	36

**ERRATA CORRIGE**

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag.	38
------------------------	------	----

**COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**12<sup>a</sup> - Igiene e sanità)**

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

5<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente della 12<sup>a</sup> Comm.ne*  
BOMPIANI*indi del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
CASTIGLIONE*Interviene il sottosegretario di Stato per  
la sanità Cavigliasso.**La seduta inizia alle ore 15,25.***AFFARI ASSEGNATI****Relazioni sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (Documento LI, n. 3)**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso l'11 novembre 1986.

Il presidente Bompiani, nell'aprire il dibattito odierno, si augura che questa possa essere la seduta conclusiva, stante l'imminenza dell'arrivo in Parlamento della relazione governativa sull'attuazione della legge per la tutela sociale della maternità relativa al 1986.

Il senatore Gozzini esordisce esprimendo rammarico per il fatto che dal 24 settembre 1982 questa è la prima volta che il Senato si occupa formalmente della legge 194 del 1978. Rileva preliminarmente, pertanto, la scarsa razionalità dei modi di organizzazio-

ne dei lavori parlamentari e, al contempo, auspica l'introduzione delle sessioni parlamentari.

Egli ribadisce la sua convinzione, già a suo tempo espressa, che la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza è espressione di una mutazione culturale profonda. Proprio per questo, da parte di coloro i quali non hanno accettato lo spirito innovativo della legge, si sono palesate delle resistenze volte ad incidere sulla piena e corretta applicazione della normativa. Di queste contrapposizioni polemiche, registrate dalla relazione in titolo, la legge risente in modo netto.

Dalla relazione congiunta dei Ministri della sanità e della giustizia emerge — e il dato non è soddisfacente — che l'aborto è stato utilizzato, pur a dispetto dell'articolo 1 della legge, come strumento per il controllo delle nascite; non solo, ma permane anche quella fascia di clandestinità che pure la legge voleva ridurre. Il senatore Gozzini dichiara che non intende soffermarsi sull'analisi del documento, ma preferisce concentrarsi sull'istanza propositiva che dal documento deve scaturire.

In primo luogo, analizza il problema dei consultoni e, al riguardo, rileva essere a malapena appaganti i dati quantitativi, ma non certo quelli relativi allo sviluppo qualitativo degli stessi. Auspica, pertanto, un aumento d'incidenza dell'azione governativa in coerenza con la filosofia più intima della legge in questione.

L'oratore si occupa, altresì, degli aspetti di opportunità relativi alla indizione di un'indagine conoscitiva su questo problema da parte del Parlamento.

In secondo luogo, tratta dell'esigenza di una più precisa e informata educazione sessuale, a partire dall'informazione sulle tecniche anticoncezionali: questa esigenza di

informazione sui valori della vita — insiti nella Costituzione — conserva intatto il suo valore politico, dai precisi connotati socio-economici, anche a distanza di quasi 10 anni dall'approvazione della legge.

In conclusione, egli pone alle Commissioni il quesito se, oltre alla possibile approvazione di una risoluzione, non sia opportuno il varo di un disegno di legge firmato dai vari Gruppi parlamentari che contenga opportune mutazioni alla normativa vigente, che soddisfino l'esigenza di informazione

contraccettiva puntuale e di responsabilizzazione del *partner* maschile.

Il presidente Bompiani, ringraziando l'oratore per l'ampio intervento svolto, rileva che, pur in presenza della richiesta di intervenire da parte dei senatori Condorelli, Codazzi e Tedesco Tatò, i lavori parlamentari non consentono un'ulteriore prosecuzione del dibattito, che comunque egli auspica possa essere ripreso al più presto possibile.

*La seduta termina alle ore 16.*

AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

334<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
BONIFACIO

La seduta inizia alle ore 10,40.

## IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « **Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (40-42-98-443-583-752-993-D)**, d'iniziativa dei senatori Romualdi ed altri; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati; nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati  
(Esame)

Riferisce favorevolmente, in sostituzione del senatore Castelli, assente per motivi di salute, il presidente Bonifacio, il quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge è deferito alla Commissione in sede di seconda deliberazione, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, raccomanda una pronuncia positiva della Commissione, che consenta la rapida conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

Segue un breve intervento del senatore Biglia, il quale esprime, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, il proprio dissenso rispetto alla proposta del relatore.

La Commissione, infine, conferisce al presidente Bonifacio il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea, richiedendo, se necessario, l'autorizzazione alla relazione orale.

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o il completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico » (2225), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce favorevolmente il senatore Lombardi, il quale comunica anche il parere positivo espresso dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente, competente per il merito.

Apertosi il dibattito, il senatore Biglia annuncia la propria astensione, rilevando che per la costruzione o l'ammodernamento degli impianti sportivi occorre incentivare l'iniziativa privata, anzichè prevedere nuovi interventi pubblici.

Il senatore Garibaldi concorda con l'impostazione del relatore, anche se auspica adeguati approfondimenti su talune innovazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento; il senatore De Sabbata, a sua volta, annuncia che il Gruppo comunista non si oppone al riconoscimento della sussistenza dei presupposti costituzionali.

Conclusivamente, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti costituzionali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dà mandato al senatore Lombardi di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

## IN SEDE CONSULTIVA

« **Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato** » (2138)

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Interviene il presidente Bonifacio.

Egli esprime, innanzitutto, apprezzamento per la relazione introduttiva svolta dal senatore Lombardi e rileva che nell'impostare la delicata materia della responsabilità del giudice è necessaria l'attenta ponderazione di due valori costituzionali: quello desumibile dall'articolo 28 della Costituzione, da una parte, e quello che si riconnette al particolare rilievo conferito alla funzione giurisdizionale, dall'altra. Dopo aver riassunto gli indirizzi della giurisprudenza costituzionale su tali punti, egli analizza alcuni passaggi della recente sentenza della Corte n. 26 del 1987, ove si afferma espressamente che proprio dall'articolo 28 della Costituzione discende la piena legittimità di scelte del legislatore che innovino l'assetto normativo vigente. Tuttavia, non potranno essere trascurati — avverte la Corte costituzionale — la peculiarità della funzione giudiziaria e la natura dei relativi provvedimenti, che suggeriscono di porre condizioni e limiti alla responsabilità del giudice, a tutela della indipendenza della magistratura.

Da tali indicazioni della Corte — prosegue il presidente Bonifacio — può dedursi che la responsabilità dei magistrati va differenziata rispetto a quella prevista per i dipendenti dello Stato, proprio in considerazione delle norme dettate dagli articoli 101 e 113 della Costituzione e può anzi affermarsi — egli aggiunge — che l'eventuale abrogazione degli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile non comporterebbe l'automatica

estensione ai magistrati della disciplina generale dettata per la responsabilità dei pubblici dipendenti.

Il presidente Bonifacio si chiede allora se non sia il caso di disporre, con un apposito intervento legislativo, l'immediata abrogazione delle norme già menzionate del codice di procedura civile, evitando lo svolgimento della consultazione referendaria e favorendo altresì la ponderata elaborazione di una specifica normativa sulla responsabilità dei magistrati.

Successivamente, richiedono alcuni chiarimenti al Presidente i senatori Biglia e Garibaldi (quest'ultimo osserva, in particolare, che l'articolo 28 della Costituzione ha carattere generale e non sembra dunque consentire che il legislatore ordinario predisponga normative speciali).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maffioletti sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 902, 2025, 2038 e 2068, concernenti l'indennità dei membri del Parlamento, anche nell'ipotesi in cui dovesse aprirsi la crisi di Governo: egli rileva che la materia in oggetto non richiede, infatti, quale interlocutore necessario il Governo, afferendo alla posizione giuridica del parlamentare.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

136<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*indi del Vice Presidente*

GIUST

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Olcese.**La seduta inizia alle ore 10,40.***IN SEDE REFERENTE****« Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante norme sulle servitù militari » (1432), d'iniziativa dei senatori Giust ed altri****« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari » (2110), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Santuz ed altri, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito e conclusione dell'esame; richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende la trattazione congiunta dei provvedimenti, sospesa nella seduta del 19 febbraio scorso).

Proseguendosi l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2110 (già assunto come testo base) si passa all'articolo 5.

Il senatore Giust illustra un emendamento al comma 1, volto a precisare che tra le imprese ivi indicate debbano ritenersi ricomprese anche le cooperative e loro consorzi. Dà poi conto di altro emendamento aggiuntivo con il quale si stabilisce che i reparti militari dell'alleanza atlantica e quelli di nazionalità straniera operanti in territorio italiano siano ugualmente tenuti ad ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 per ciò che concerne

le forniture e le lavorazioni richieste dalle loro esigenze.

Il relatore Oriana si rimette alla Commissione sul primo emendamento ed esprime parere contrario sul secondo, rilevando che trattasi di materia eventualmente regolabile in sede di convenzioni internazionali.

Il sottosegretario Olcese sottolinea che l'emendamento al comma 1 sembra pleonastico dal momento che la forma cooperativa può essere ben assunta da una impresa commerciale, industriale o artigiana; dichiara comunque di rimettersi alla valutazione della Commissione.

I senatori Giacchè e Fallucchi si esprimono favorevolmente sull'emendamento al comma 1, ritenendo comunque opportuna la precisazione che sta alla base della proposta di modifica presentata dal senatore Giust.

Successivamente, dopo che il sottosegretario Olcese si è espresso in senso contrario all'emendamento aggiuntivo, il senatore Giust dichiara di ritirarlo pur ribadendone le finalità.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento al comma 1, unitamente alla soppressione delle parole « compresi eventuali loro consorzi provvisori » (soppressione proposta dal senatore Giust come conseguenza all'emendamento accolto).

Viene quindi approvato l'articolo 5 nel testo risultante dalla modifica introdotta.

La Commissione approva quindi separatamente i restanti articoli da 6 a 10 del disegno di legge n. 2110 e, su richiesta del senatore Giust, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, delibera di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede deliberante dei provvedimenti.

Il seguito della trattazione congiunta viene quindi rinviato.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,10, viene ripresa alle ore 12).*

« Istituzione e ordinamento dell'Aviazione navale »  
(1083), d'iniziativa dei senatori Fallucchi ed altri  
« Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati » (1490)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 19 febbraio 1987.

Il relatore Saporito chiede che si passi all'esame del testo unificato dei due provvedimenti quale risulta dalla bozza da lui predisposta al termine dei lavori del comitato ristretto.

Analoga richiesta avanza il senatore Fallucchi, il quale ricorda che a seguito delle ripetute comunicazioni del Ministro della difesa può ben considerarsi esaurita la fase preliminare all'esame dell'articolato.

I senatori Eliseo Milani, Graziani e Giacchè chiedono invece che la trattazione dei provvedimenti venga proseguita in altra seduta; in particolare, il senatore Giacchè ribadisce i motivi di « opportunità politica » che consiglierebbero di soprassedere a qualsiasi deliberazione in materia, considerata la ben nota situazione di imminente crisi di Governo.

Posta ai voti, la richiesta di rinviare l'ulteriore esame risulta respinta.

Si passa quindi all'esame del testo degli articoli predisposto dal relatore Saporito che ne dà una succinta illustrazione.

In particolare, con l'articolo 1 si dispone che per integrare le capacità difensive delle unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati che, facenti organicamente parte di tale Arma, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di forza armata (comma 1); si prevede inoltre che la Marina debba avvalersi delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l'acquisizione degli aerei imbarcati, la loro immatricolazione ed il relativo supporto tecnico-logistico (comma 2).

L'articolo 2 stabilisce che le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale rimangono confermate anche per ciò che riguarda gli

aerei imbarcati quando essi siano chiamati a concorrere alla difesa aerea del territorio.

Con l'articolo 3 si prevede che il pilotaggio degli aerei imbarcati venga affidato a personale della Marina militare, in possesso, ovviamente, delle previste abilitazioni al volo (comma 1); che tali abilitazioni saranno conferite sulla base delle norme vigenti (comma 2); che alla condotta degli aerei imbarcati potrà essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare sulla base di determinazioni del Capo di Stato Maggiore della difesa, sentiti quelli dell'Aeronautica e della Marina militare (comma 3).

L'articolo 4, infine, stabilisce che la Marina debba avvalersi degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per tutto ciò che concerne gli studi, le sperimentazioni ed i collaudi riguardanti gli aerei da imbarcare.

In sede di esame dell'articolo 1 del predetto testo, il senatore Eliseo Milani presenta e illustra un emendamento al comma 1, volto a chiarire che alla scelta dei velivoli ed alle modalità del finanziamento debba provvedersi con apposita legge. L'emendamento — sottolinea il presentatore — intende assicurare al Parlamento l'effettivo controllo della politica di difesa in materia di acquisizione di sistemi d'arma, evitando, con ciò, che le Camere si trovino ancora una volta a dover subire scelte adottate dall'esecutivo prescindendo dagli indirizzi elaborati dal Parlamento.

*La seduta, nuovamente sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 12,45.*

Sull'emendamento si esprimono in senso contrario tanto il relatore Saporito quanto il sottosegretario Olcese, i quali fanno presente che l'esigenza rappresentata dal senatore Eliseo Milani è stata adeguatamente considerata dall'articolo 1 del disegno di legge n. 905, recentemente approvato dal Senato, recante provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa.

Il senatore Eliseo Milani ritiene che quanto approvato dal Senato in quella sede non sia sufficiente a garantire l'esigenza da lui

prospettata e ribadisce conseguentemente la validità dell'emendamento.

Il senatore Giacchè si dichiara favorevole, osservando che la precisazione richiesta dal senatore Milani in ordine alla necessità che intervenga un apposito provvedimento legislativo è più che opportuna; coglie poi l'occasione per sottolineare che certamente il testo in esame non appare sorretto da alcuna logica interforze, concezione, che peraltro, anche per esplicita ammissione del Governo, occorrerebbe sempre incentivare per le superiori ed obiettive necessità della difesa nazionale.

Posto quindi ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Risulta successivamente approvato l'articolo 1 del testo in esame.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore Eliseo Milani presenta ed illustra un emendamento volto a stabilire che le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale rimangano confermate tranne che per gli aerei imbarcati.

Il senatore Fallucchi si dichiara contrario e fa presente che tutti i sistemi d'arma, ove tecnicamente possibile, devono concorrere alla difesa aerea del territorio.

Analoga opinione contraria esprime il senatore Giacchè il quale sottolinea che, se accolto, l'emendamento inficierebbe ulteriormente quella concezione interforze che, già compromessa, occorrerebbe invece privilegiare.

Ugualmente contrari si dichiarano i senatori Finestra e Oriana.

Analogamente si esprimono il relatore Saporito (il quale ribadisce l'esigenza di mantenere ferme le competenze dell'Aeronautica militare) ed il sottosegretario Olcese.

Posto quindi ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Viene quindi approvato l'articolo 2 del testo in esame.

In sede di esame del successivo articolo 3, il senatore Eliseo Milani presenta un emendamento soppressivo del comma 3. Contrari il relatore Saporito e il rappresentante del

Governo, l'emendamento viene posto ai voti e risulta non approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo predisposto dal relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore Milani Eliseo ritiene che la norma non abbia alcun senso e fa presente l'opportunità della sua soppressione.

Il relatore Saporito da conto invece dei motivi che la giustificano; manifesta comunque l'eventuale sua disponibilità alla soppressione del comma 2.

Il senatore Giacchè si dice perplesso sul contenuto dell'articolo 4 e fa presente che a suo avviso sarebbe stato meglio adottare una formulazione diversa proprio per riaffermare ancora una volta la specificità e la competenza primaria dell'Aeronautica militare anche in materia di sperimentazione e collaudo degli aerei imbarcati.

Si passa alla votazione. Dopo un annuncio di voto contrario del senatore Eliseo Milani, risulta approvato l'articolo 4.

Successivamente, preso atto che il relatore Saporito ha dichiarato di ritirare un emendamento aggiuntivo di un ulteriore articolo al testo da lui predisposto, il senatore Eliseo Milani presenta un emendamento di contenuto identico (articolo 4-bis), con il quale si stabilisce che i programmi di acquisizione degli aerei dovranno essere sottoposti al Parlamento in sede di nota preliminare sullo stato di previsione del Ministero della difesa; che tali programmi saranno inquadrati nella pianificazione generale della Difesa e che all'effettiva destinazione degli aerei imbarcati debba provvedere il Ministro della difesa con decreto da emanarsi sulla base dei predetti programmi.

Il relatore Saporito fa presente al senatore Eliseo Milani che una norma del genere potrebbe apparire contraddittoria con il disposto dell'articolo 4 già approvato.

Il senatore Giacchè dichiara di riservarsi la presentazione di un emendamento del genere in Assemblea, dal momento che non risulta ben chiaro il contrasto tra l'emendamento in esame e l'articolo 4.

Posto quindi ai voti, l'emendamento aggiuntivo (4-bis) risulta respinto.

Esaurito l'esame dell'articolato, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore Giacchè dichiara il voto contrario del Gruppo comunista. Ricordato che purtroppo alla Commissione non è stato consentito di svolgere quella approfondita indagine conoscitiva che sarebbe stata necessaria, richiama tutte le considerazioni già espresse nel corso della discussione generale anche dal senatore Maurizio Ferrara e coglie l'occasione per rilevare che le ripetute comunicazioni del Ministro della difesa non lo hanno per nulla convinto, nè per ciò che riguarda il problema del rapporto costo-efficacia, nè tantomeno per ciò che riguarda i delicati aspetti connessi all'impiego operativo della Marina militare. La normativa di cui frettolosamente la Commissione ha voluto oggi concludere l'esame si muove, d'altronde, proprio contro la concezione interforze di difesa coordinata aereonavale negli spazi geografici di competenza nazionale; essa, inoltre, nella sua formulazione frutto di compromessi ed ambiguità, non appare neanche idonea a far fronte a quelle stesse esigenze che il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno sempre ritenute vitali per la flotta.

Il senatore Fallucchi dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, pur ribadendo che il testo accolto dalla Commissione non corrisponde certo a quanto il disegno di legge di cui è primo firmatario si riprometteva di ottenere, proponendo una normativa chiara e soprattutto in linea con le innegabili esigenze di autodifesa delle unità navali.

Il senatore Finestra annuncia la sua astensione. Premesso di non poter certo condividere il metodo con il quale si è voluto oggi affrettare la conclusione dell'*iter* dei due disegni di legge in Commissione (a poche ore dalle programmate comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Senato), ricorda che egli si era già espresso in senso critico sul disegno di legge presentato dai senatori Fallucchi ed altri: questo, peraltro, manteneva almeno una sua logica coerente, laddove invece la normativa accolta oggi dalla Commissione appare ambigua e costituisce il risultato di un compromesso

a cui si è giunti anche perchè non si è avuto il coraggio di proporre l'abrogazione della legge del 1923 (cosiddetta « legge Balbo ») che mantiene ancor oggi tutta la sua validità.

Il testo accolto dalla Commissione, oltre a costituire un pericoloso precedente che inevitabilmente finirà per provocare richieste analoghe da parte dell'Esercito, scontenta sia la Marina militare che l'Aeronautica e consente di affermare, anche sotto questo aspetto, che la cosiddetta concezione interforze è, allo stato, solo una chimera.

Il provvedimento infine risulta carente anche sotto il profilo delle connesse implicazioni finanziarie e si risolverà in una illusione dal punto di vista operativo dal momento che non si vede come una piccola squadriglia di aerei imbarcati possa assicurare l'autodifesa della flotta nel Mediterraneo.

Il senatore Eliseo Milani ribadisce tutte le considerazioni già espresse in precedenza ed annuncia voto contrario.

La Commissione conferisce quindi al senatore Saporito il mandato di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione dei disegni di legge nel testo unificato accolto.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare » (2215), d'iniziativa dei deputati Caccia ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

Dopo che il presidente Franza ha comunicato che la 5<sup>a</sup> e la 1<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole (quest'ultima con osservazioni), ha la parola il senatore Fallucchi che svolge la relazione sul provvedimento, illustrandone il contenuto ed evidenziandone le finalità. Ricordato poi che si tratta di un disegno di legge che alla Camera dei deputati è stato presentato dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari, invita la Commissione ad approvarlo sollecitamente, stante la necessità, tra l'altro, di favorire la mobilità del personale militare e di venire incontro alle esigenze di quanti

sono soggetti a più frequenti trasferimenti, sopportando notevoli disagi che incidono sulla situazione economica e familiare.

Presenta quindi il seguente ordine del giorno che intende proprio farsi carico dell'esigenza prospettata nel parere trasmesso dalla 1<sup>a</sup> Commissione:

« La 4<sup>a</sup> Commissione permanente (difesa) in sede di approvazione del disegno di legge n. 2215, recante norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare,

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'estensione dei benefici previsti dal predetto provvedimento al personale dei ruoli di cui alla legge n. 121 del 1981 sul nuovo ordinamento della Polizia di Stato ».

(0/2215/1/4)

BUTINI, FALLUCCHI, SAPORITO, FINESTRA, ORIANA, GIUST

Apertasi la discussione generale, intervengono i senatori Eliseo Milani e Giacchè.

Il senatore Eliseo Milani si dichiara contrario al provvedimento che contiene inammissibili elementi di discriminazione nei

confronti del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. Ritiene inoltre che la estensione dell'indennità di missione di cui godono attualmente i magistrati nei casi di trasferimento del personale militare non sia giustificata, così come non appare ugualmente condivisibile che i benefici previsti dal comma 5 dell'articolo 1 vengano concessi soltanto al coniuge del militare trasferito d'ufficio e non a quanti altri, dipendenti pubblici, si trovino in analoga situazione.

Il senatore Giacchè, pur concordando con talune considerazioni del senatore Eliseo Milani, fa presente che il provvedimento intende effettivamente soddisfare esigenze peculiari delle Forze armate che non possono certo disconoscersi. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo comunista.

Dichiarata chiusa la discussione, si passa all'esame dell'ordine del giorno; esso viene accolto dal rappresentante del Governo.

Poichè i presentatori non insistono per la votazione, si passa all'esame degli articoli.

Posti separatamente ai voti sono approvati i due articoli di cui consta il disegno di legge e successivamente quest'ultimo nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**BILANCIO (5°)**

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

348° Seduta

*Presidenza del Presidente*

FERRARI-AGGRADI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Olcese e per il tesoro Tarabini.**La seduta inizia alle ore 12,10.***IN SFIDE CONSULTIVA**

« Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria » (2213)

(Parere alla 6° Commissione)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente Ferrari-Aggradi, in sostituzione del senatore Covi.

Illustra il contenuto del provvedimento con il quale viene convertito in legge il decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, che affronta sostanzialmente tre questioni: la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo; la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari nonché altri problemi relativi all'Amministrazione tributaria. Dopo avere in particolare sottolineato che con l'articolo 1 viene notevolmente semplificata l'incidenza fiscale sui biglietti d'ingresso agli

stadi attraverso l'unificazione delle aliquote ad un'unica misura del 4 per cento sul prezzo netto dei biglietti, osserva che tale operazione comporterebbe minori entrate valutate, secondo il Governo, in 38 miliardi per il 1987 e in 50 miliardi a regime. La relativa copertura viene reperita attraverso gli effetti derivanti dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge che riduce al 50 per cento la misura dell'aggio esattoriale spettante per la riscossione mediante ruoli, innovazione che dovrebbe appunto assicurare un'economia all'erario dell'ordine di 50 miliardi annui. Non sussistendo altri profili attinenti ai problemi di copertura, il parere potrebbe conseguentemente essere favorevole.

Il sottosegretario per il tesoro Tarabini dichiara il parere favorevole del Governo sul provvedimento.

Ha quindi la parola il senatore Bollini, il quale osserva che la questione della revisione delle aliquote per l'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo non è necessariamente legata ai problemi affrontati dall'articolo 3, ritenendo che la revisione degli oneri connessi all'esazione tributaria andrebbe effettivamente commisurata alle spese di esazione, che in taluni casi sono di portata veramente ridotta; sarebbe perciò opportuno che la Commissione di merito valutasse preliminarmente l'esatta portata finanziaria delle riduzioni possibili degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dopo che il senatore Covi ha dichiarato di ritenere che la copertura finanziaria del decreto sia correttamente assicurata e il sottosegretario Tarabini ha ribadito la sussistenza di minori spese per lo Stato in ragione di 50 miliardi annui, sufficienti a coprire gli oneri di cui all'articolo 1, il senatore Bollini ribadisce la propria contrarietà al provvedimento in esame, sottolineando nuovamente l'opportunità di una valutazione approfondita delle implicazioni finanziarie dell'articolo 3.

Su proposta del Presidente-relatore, la Commissione, a maggioranza, delibera l'emissione di un parere favorevole.

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico** » (2225), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione)  
(Rinvio dell'esame)

Il presidente Ferrari-Aggradi fa presente che non è possibile esprimere il parere sul decreto in titolo, non avendo l'Assemblea ancora deliberato ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento.

Seguono brevi interventi dei senatori Covi, Colella e Bollini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta già convocata per domani alle ore 11.

« **Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare** » (2215), d'iniziativa dei deputati Caccia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione)  
(Esame)

Il presidente Ferrari-Aggradi informa che nel corso della odierna Sottocommissione per i pareri è stata richiesta dal rappresentante del Tesoro la rimessione in plenaria del disegno di legge. Considerato che la Commissione di merito siede in sede deliberante ed è in attesa del parere della Commissione, egli ritiene opportuno che tale provvedimento sia trattato nella odierna seduta della Commissione plenaria ricordando che è prassi costante della Commissione la rimessione dalla sede ristretta alla Commissione plenaria convocata nel medesimo giorno e che, proprio per questo motivo, l'ordine del giorno della Sottocommissione viene trasmesso per tempo a tutti i membri della Commissione.

Il relatore Carollo riassume brevemente la relazione già svolta nel corso dell'esame in Sottocommissione e conclusasi con la proposta di un parere favorevole.

Ha quindi la parola il sottosegretario Tarabini, il quale dichiara preliminarmente la contrarietà del Tesoro al provvedimento non soltanto per i problemi di copertura sollevati dall'utilizzo dell'accantonamento relativo al nuovo ordinamento della Scuola superiore, ma in particolare per l'utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo al Corpo degli agenti di custodia per un ammontare di 20 miliardi nel 1988 e di 20 miliardi nel 1989, accantonamento che risulta interamente prenotato da una precedente deliberazione della Camera dei deputati relativa al disegno di legge specifico sugli agenti di custodia, provvedimento di grande rilievo sociale e per il quale sussistono notevolissime aspettative e che invece vedrebbe ristretti i propri margini di copertura a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame nella sua attuale formulazione.

Ricorda altresì il lungo dibattito che si è svolto in Commissione bilancio per i profili di copertura del provvedimento n. 2102 (relativo agli Agenti di custodia) per il quale sono in corso intese anche con il Ministero di grazia e giustizia, sottolineando altresì come in un caso precedente, in cui il Governo aveva appoggiato una copertura finanziaria di parte degli oneri di un decreto-legge in materia sanitaria, senza tenere appunto conto delle precedenti deliberazioni parlamentari che utilizzavano il medesimo accantonamento, il Tesoro abbia subito provveduto a riformulare la clausola di copertura, reperendo altrove i mezzi finanziari, proprio per il rispetto del principio attinente al valore di prenotazione che si attribuisce alla deliberazione parlamentare su uno specifico accantonamento di fondo globale. Per tutte queste ragioni il parere del Tesoro è quindi contrario.

Il senatore Colella ritiene che tali rilievi avrebbero potuto utilmente essere espressi anche presso l'altro ramo del Parlamento,

che pure ha approvato entrambi i provvedimenti di cui si tratta; osserva comunque che la Commissione bilancio del Senato non può essere costretta ad assumere sempre il ruolo di « censore » di quanto avviene presso l'altro ramo del Parlamento, e, tenuto anche conto della particolare fase della legislatura, si dichiara a favore della emissione di un parere positivo.

Il senatore Bollini ritiene che, se uno dei pregi del bicameralismo è la possibilità di operare modifiche rispetto a quanto deliberato in prima lettura, ciò non può verificarsi in modo sistematico; dopo aver quindi sottolineato che si tratta di operare una scelta fra i due provvedimenti, ritiene che, a suo avviso, non sussista comunque violazione dell'articolo 81 della Costituzione per i profili di copertura, giacchè semmai non sarebbero rispettati solo gli effetti delle prenotazioni sugli accantonamenti richiamati a copertura, anche se una riformulazione dell'articolato ostacolerebbe il varo sollecito dell'importante provvedimento in titolo, su cui si è registrato ampio consenso. È quindi a suo avviso preferibile assicurare l'approvazione almeno di questo disegno di legge, auspicando comunque una soluzione positiva anche per i profili di copertura del disegno di legge n. 2102.

Il presidente Ferrari-Aggradi, riassumendo i contenuti del dibattito, propone alla Commissione l'emissione di un parere favorevole, ribadendo peraltro l'esigenza di trovare una soluzione sollecita anche per i problemi di copertura del disegno di legge n. 2102, cui va riconosciuta uguale e rilevante importanza.

Il relatore Carollo, nel condividere le osservazioni svolte dai senatori Colella e Bollini e dal presidente Ferrari-Aggradi, propone pertanto l'emissione di un parere favorevole, ritenendo che non venga in alcun modo pregiudicato uno sbocco positivo per l'altro provvedimento relativo agli agenti di custodia.

Concorda la Commissione.

**Esame di emendamenti relativi al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio » (2153)**

(Parere all'Assemblea)

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento)

Riferisce alla Commissione il presidente Ferrari-Aggradi, in sostituzione del senatore Noci; egli avverte che si tratta di esprimere un parere su un emendamento, a firma del relatore, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 3, con il quale viene istituito il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, con copertura a carico dell'accantonamento di fondo globale relativo a provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato e il commercio, che non risulta prenotato e che quindi offrirebbe valida copertura finanziaria per gli oneri recati dall'emendamento, pari a 20 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989.

Il sottosegretario Tarabini osserva che l'emendamento, che comporta interventi preliminari esclusivamente a favore del settore del commercio, sottrae una quota rilevante delle risorse che l'accantonamento destina invece anche all'artigianato, in previsione comunque di interventi di tipo strutturale. Non viene inoltre stabilito alcun limite per i contributi da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, il che, in prosieguo di tempo, potrebbe porre problemi di bilancio. Chiede pertanto che di tali osservazioni si dia conto nel parere che esprimerà la Commissione.

Dopo che il senatore Bollini ha dichiarato di prendere atto delle pubblicazioni del rappresentante del Tesoro, su proposta del Presidente relatore la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole, in cui si dia menzione anche delle osservazioni svolte dal medesimo rappresentante del Tesoro.

**Emendamenti relativi al disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga di termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei dipendenti della GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei lavoratori dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione » (2202), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere all'Assemblea)

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento)

Riferisce alla Commissione il Presidente-relatore, in sostituzione del senatore D'Amelio; ricorda che l'emendamento, su cui la Commissione deve esprimersi, è inteso ad estendere l'intervento della Cassa integrazione anche nelle zone del Centro-nord per gli esuberanti nelle aree ove la GEPI sia intervenuta. Al riguardo fa presente che è prassi consolidata che ogni estensione dell'area di intervento nella cassa integrazione debba risultare coperta con un finanziamento *ad hoc*, di carattere aggiuntivo, come è stato sottolineato anche nel corso della recente vicenda del decreto-legge in materia di fiscalizzazione.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Bollini, il sottosegretario Tarabini

dichiara che l'emendamento, che riguarda esuberanti di personale, comporta una maggiore spesa, per la quale non viene assicurata copertura, e che quindi il parere del Tesoro non può che essere contrario. Su proposta del Presidente-relatore, la Commissione concorda quindi di trasmettere un parere contrario.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente Ferrari-Aggradi avverte che, sulla base dell'andamento dei lavori odierni, si rende necessario integrare l'ordine del giorno della seduta di domani, già convocata per le ore 11, con i seguenti due punti in sede consultiva: esame del disegno di legge n. 2225 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 2 del 3 gennaio 1987, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi) nonché esame di emendamenti relativi al disegno di legge n. 2154 (conversione del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise).

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

310<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le Finanze Russo.*

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

- **Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, relativi alle modifiche effettuate all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana » (2107), d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri (Esame e rinvio)**

Il senatore Fiocchi riferisce sul provvedimento, che è diretto a dare interpretazione autentica ad una disposizione con la quale il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695 ha modificato norme preliminari della tariffa doganale, in adeguamento ad una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Con tale sentenza si dava a talune norme comunitarie una interpretazione più restrittiva (meno favorevole agli importatori italiani di cereali), per quanto concerne la data di riferimento ai fini della determinazione dei dazi e dei prelievi CEE. La disposizione di cui al decreto n. 695 citato chiariva abbastanza palesemente — sottolinea il relatore — che la nuova interpretazione doveva applicarsi soltanto a decorrere dalla applicazione della sentenza CEE (depositata l'11 settembre 1976). Ciononostante, la giurisprudenza della Corte di cassazione è venuta ad incidere in senso nega-

tivo, ritenendo detta Corte che non sussista alcuna norma, nell'ordinamento interno, idonea a far cessare l'obbligo dello Stato di riscuotere i prelievi tributari in questione anche per il periodo anteriore all'11 settembre 1976. È stato proposto pertanto, prosegue il relatore, il disegno di legge in titolo, che fornisce un chiarimento definitivo riguardo a quest'ultima questione, sollevata dalla Corte di cassazione.

Il relatore aggiunge, infine, che la rinuncia alla riscossione di tali somme (per il periodo anteriore all'11 settembre 1976) non reca pregiudizio all'Erario, dato che si tratta di prelievi per conto della CEE. (La stessa Comunità, d'altra parte, non ha sollevato obiezioni circa tale soluzione, per quanto attiene ai suoi diritti). Il relatore conclude invitando ad accogliere favorevolmente il provvedimento in esame.

Il sottosegretario Russo dichiara che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2107.

Il senatore Bonazzi prospetta l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame, per dare la possibilità ai commissari di valutare attentamente il testo del disegno di legge. Conviene in tal senso la Commissione, e pertanto il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

- **« Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF » (1996), d'iniziativa dei senatori Fiocchi ed altri (Esame e rinvio)**

Riferendo sul provvedimento, il senatore Orciari chiarisce che con esso si propone una misura sostanzialmente compensativa di una sperequazione fiscale che attualmente colpisce i produttori nazionali di zucchero, nel confronto con i produttori esteri, per quanto attiene al consumo in Italia. In particolare, mentre il prodotto estero può essere conservato nei magazzini doganali a tempo indefinito, e viene sottoposto all'imposizione tributaria soltanto nel mo-

mento in cui viene estratto dai magazzini per essere immesso al consumo, il prodotto italiano non riceve lo stesso trattamento, essendo sottoposto al prelievo fiscale non appena esce dallo stabilimento di produzione. In conseguenza, l'imposizione fiscale viene a cadere spesso notevolmente in anticipo rispetto all'immissione al consumo del prodotto, dato che i magazzini degli stabilimenti di produzione non possono contenere quantità rilevanti del prodotto stesso, che spesso (come probabilmente si verificherà per la produzione di quest'anno) sopravanza di gran lunga le possibilità di immissione al consumo. Con il disegno di legge in esame si prevede pertanto una possibilità di deposito del prodotto negli stessi magazzini doganali nei quali viene immesso il prodotto importato dall'estero, ma in regime assimilabile alla temporanea sospensione dell'imposta (il regime cosiddetto « SIF ») in modo da pareggiare il trattamento fiscale del prodotto italiano a quello del prodotto estero anche per quanto attiene al momento del pagamento dell'imposta.

Il provvedimento, precisa il relatore, è formulato in modo da dare piena garanzia circa l'osservanza delle norme tributarie, al fine di prevenire evasioni. Aggiunge infine che si tratta di una misura in un certo senso provvisoria, attesa l'opportunità di operare la trasformazione delle imposte di fabbricazione in imposte di consumo, una trasformazione auspicata da tempo e che tuttavia richiederà un impegno legislativo di grande mole: applicando il regime delle imposte di consumo, infatti, verrebbe meno automaticamente ogni disparità di trattamento quanto al momento del pagamento dell'imposta. Il relatore conclude invitando ad accogliere favorevolmente il provvedimento.

Il senatore Bonazzi dichiara di ritenere opportuno un rinvio del seguito dell'esame in modo da poter valutare più attentamente l'iniziativa legislativa.

Il sottosegretario Russo chiede, a nome del Governo, il rinvio del seguito dell'esame.

Su proposta del presidente Berlanda, il seguito dell'esame è pertanto rinviato ad altra seduta.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria** » (2178), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

Il relatore Beorchia riferisce sul provvedimento, sottolineando come esso risolva, almeno in parte, le « code » del precedente contratto di lavoro del personale dei monopoli, consentendo di adeguare la realtà operativa alle nuove esigenze produttive connesse al progetto di nuova organizzazione del lavoro in corso di realizzazione negli stabilimenti ed uffici dell'Amministrazione dei monopoli; in tale contesto il provvedimento in esame si collega anche al negoziato in corso presso il Ministero per la funzione pubblica per il rinnovo contrattuale 1986-1988. Insomma, per questo aspetto, va precisato, aggiunge il relatore, che il provvedimento tende alla massima efficienza organizzativa dell'attività dell'Azienda dei monopoli, con il riconoscimento al personale dipendente di peculiarità tipiche dell'organizzazione del lavoro nelle manifatture. In secondo luogo, il disegno di legge prevede misure urgenti per contrastare il lotto clandestino che ha già comportato una riduzione del gettito fiscale per l'anno 1986 per 235 miliardi.

Il relatore si sofferma poi dettagliatamente sui singoli articoli del provvedimento.

Particolare rilievo assumono, a suo avviso, gli articoli 14 (riguardante l'inquadramento del personale stagionale), 16 (relativo all'integrazione, nel comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari, di tutti i direttori generali del Ministero delle finanze e di quello dei monopoli), l'articolo 19 (riguardante la possibilità di cessione di alloggi di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato), ed infine l'articolo 20 (che prevede, tra l'altro, che la raccolta del gioco del lotto sia affidata ai dipendenti del lotto stesso e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta).

Il relatore, dichiarando di condividere il contenuto del provvedimento, invita infine i commissari ad approvarlo.

Si apre il dibattito.

Ha la parola il senatore Pintus, il quale dichiara, preliminarmente, che il disegno di legge in esame risulta un provvedimento di carattere « elargitorio », volto essenzialmente a corrispondere aumenti retributivi al personale dei monopoli, con conseguente appesantimento per la spesa pubblica. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 16, fa presente che l'integrazione del comitato di coordinamento del SECIT con tutti i direttori generali del Ministero delle finanze e con quello dei monopoli, ha l'unica funzione di corrispondere ai citati direttori generali una sostanziosa indennità mensile, non essendo condivisibile l'argomentazione che l'ampliamento in questione possa sfociare in una migliore funzionalità dell'attività dello stesso SECIT; ciò è dimostrato dal fatto che il SECIT non ha mai ampliato il suo campo di attività ai problemi riguardanti il demanio pubblico, la finanza locale, i monopoli e così via. Sottolinea come questa sia l'unica volta in cui il Parlamento si è occupato del SECIT a circa sette anni dalla sua costituzione, non essendo stato capace finora di avviare una riflessione approfondita sulla utilità di tale servizio e sulla proficuità della sua attività in relazione ai fini di una più incisiva lotta all'evasione fiscale: il SECIT, fin dalla data della sua costituzione, ha vissuto in una situazione di assoluta precarietà dovuta alla scarsità di collaboratori qualificati, alla indisponibilità di mezzi materiali e finanziari, ad una sostanziale ostilità da parte di tutte le altre strutture del Ministero delle finanze. Rimangono, inoltre, irrisolti, continua il senatore Pintus, altri problemi come quello della stabilità e del rinnovo delle cariche degli ispettori tributari, problema particolarmente acuto per gli ispettori cosiddetti « esterni », non provenienti, cioè, né dall'Amministrazione finanziaria, né da altra Amministrazione pubblica.

È a questo punto necessario — afferma il senatore Pintus — che il Parlamento si occupi organicamente del problema della ca-

pacità operativa del SECIT, della sua stessa sopravvivenza acquisendo preventivamente specifiche informazioni sull'attività svolta finora e sulle prospettive di utilizzo di tale servizio per il futuro. Per le considerazioni testè svolte e per la sostanziale inutilità, ai fini di una maggiore funzionalità del SECIT, dell'articolo 16, propone formalmente la soppressione di tale articolo.

Ha quindi la parola il senatore Orciari, che preannuncia il voto favorevole al provvedimento del Gruppo socialista; ciò in quanto il provvedimento stesso contiene norme positive in materia di funzionalità del gioco del lotto e di assetto del personale dei monopoli. L'articolo 16 riguardante il comitato di coordinamento del SECIT andava forse approfondito meglio, ma data l'urgenza del provvedimento — egli osserva — non si è reputato di presentare specifici emendamenti. L'oratore chiede infine al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al meccanismo di vendita degli alloggi di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di cui all'articolo 19.

Il senatore Santalco, preannunciando il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano sul provvedimento, sottolinea l'utilità di una verifica dell'attività svolta finora dal SECIT in relazione all'obiettivo della lotta all'evasione fiscale per cui tale organismo era stato costituito.

Il senatore Segà — che ha poi la parola — valuta come sostanzialmente positive quelle norme del provvedimento che, dando una pressochè totale attuazione al precedente contratto di lavoro del personale dei monopoli, contribuiscono a rendere più efficiente e più snella l'attività produttiva dell'Azienda dei monopoli. Altrettanto positivo è l'articolo 20 riguardante la raccolta del gioco del lotto, pur se sono da stigmatizzare gli eccessivi ritardi nel processo di automatizzazione del lotto stesso. Occorre tuttavia, la massima prudenza nella vendita degli alloggi di cui all'articolo 19, al fine di non compromettere la mobilità del personale e quindi la stessa efficienza dell'Azienda dei monopoli.

Un giudizio negativo si deve, invece, attribuire all'articolo 16 riguardante l'integra-

zione del comitato di coordinamento del SECIT, in relazione al quale il senatore Segà dichiara di condividere tutte le argomentazioni espresse dal senatore Pintus.

Il senatore Pollastrelli sottolinea la valutazione complessivamente positiva del Gruppo comunista sul provvedimento in esame; non può essere tuttavia condiviso, a suo giudizio, il contenuto dell'articolo 16 in quanto esso non serve ad aumentare la complessiva capacità operativa del Servizio centrale degli ispettori tributari. A proposito del SECIT c'è da sottolineare — continua il senatore Pollastrelli — come esso fosse considerato originariamente dal Partito comunista come uno dei possibili strumenti utili al fine di una efficace lotta all'evasione fiscale: uno strumento, ma non l'unico, in quanto altri strumenti si sarebbero dovuti adottare (cosa che è stata in parte fatta successivamente) per impostare un'efficace lotta all'evasione. Per il raggiungimento di tale ultimo obiettivo è mancata, tuttavia, una sostanziale volontà politica da parte degli ultimi Governi e delle forze di maggioranza che li hanno sostenuti; tale mancata volontà è evidenziata sia dalla mancanza di un progetto organica di riforma dell'Amministrazione finanziaria, sia dal permanere di vaste aree che, legalmente o illegalmente, hanno avuto concrete possibilità di eludere l'obbligo tributario.

Ritornando al problema del SECIT, il senatore Pollastrelli sottolinea l'utilità dell'azione di tale servizio negli ultimi anni, anche se c'è da dire che i risultati di tale attività non sono stati adeguatamente tenuti in considerazione né dall'Amministrazione finanziaria, né dai responsabili politici che si sono succeduti al dicastero delle finanze. Dichiarò infine, che il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 16, presentato dal senatore Pintus.

Dopo una breve replica del relatore Beorchia, ha quindi la parola il sottosegretario Russo.

Il rappresentante del Governo sottolinea complessivamente la positività del provvedi-

mento che mette in condizione l'Azienda dei monopoli di svolgere più efficacemente la propria attività istituzionale. Dopo aver assicurato che verrà prestata la massima attenzione alla vendita degli alloggi di cui all'articolo 19 (cioè al fine di non compromettere la mobilità del personale e quindi la complessiva funzionalità dell'azienda), si sofferma in particolare sull'articolo 16. Fa presente come tale articolo attui un maggior coinvolgimento ed una maggiore integrazione del SECIT nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, contribuendo a superare alcuni momenti di scarso collegamento e comunicazione verificatisi in passato. Dopo aver illustrato ulteriori effetti positivi del provvedimento, invita i commissari ad approvarlo senza modifiche.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli articoli da 1 a 15.

Si passa all'articolo 16.

Il senatore Pintus, richiamandosi alle considerazioni svolte in precedenza, illustra un emendamento soppressivo.

Il relatore Beorchia ed il sottosegretario Russo si dichiarano contrari all'emendamento.

Il senatore Segà si dichiara invece favorevole, a nome del Gruppo comunista, mentre il senatore Santalco si dichiara contrario, a nome del Gruppo democratico cristiano.

Posto in votazione è quindi accolto l'articolo 16 nel testo originario.

Posti separatamente ai voti vengono poi approvati gli articoli da 17 a 21.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore Pintus preannuncia il voto contrario al provvedimento, soprattutto in relazione al contenuto dell'articolo 16.

È quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

#### ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Berlanda annuncia che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 17,30 anziché alle ore 16,30.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## 311ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VENANZETTI

*La seduta inizia alle ore 17,50.*

**SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NON BANCARIA: AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSIFIT, DOTTOR RENZO GIUBERGIA E DEL PRESIDENTE DELL'AIFI, PROFESSOR MARCO VITALE**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Renzo Giubergia, presidente dell'Assifit, accompagnato dal dottor Attilio Lentati vice presidente dell'ASSIFIT e dal dottor Franco Biscaretti Di Ruffia, segretario generale della stessa Associazione, nonché il professor Marco Vitale, presidente dell'AIFI.*

Ha la parola il dottor Renzo Giubergia, Presidente dell'Associazione intermediari finanziari in titoli (ASSIFIT).

Il dottor Giubergia, dopo aver sinteticamente illustrato le caratteristiche e l'attività dell'ASSIFIT, sottolinea come in Italia, nel corso degli anni settanta ed ottanta, si sia sviluppata un'attività di intermediazione finanziaria sul mercato mobiliare per fornire una serie di servizi (esecuzione di ordini, consulenza sugli investimenti, collocamento dei titoli degli emittenti, gestioni di patrimoni) a possibili committenti, posta in essere da operatori estranei al sistema bancario. Tali intermediari, professionalmente qualificati, hanno trovato il loro spazio nel vuoto legislativo attuale, sviluppando attività finanziarie (investment banker, merchant banking e venture capital), già note all'estero, ma non ancora presenti nel nostro Paese, rimasto isolato dai mercati europei più evoluti a causa dei noti vincoli valutari. Sempre in quegli anni si è sviluppata l'attività di altri operatori, consistente nel collocamento, porta a porta, di titoli atipici soggetti

a scarsissimi controlli. Nel 1983, poi, con la legge n. 77 si è dato l'avvio alla costituzione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, fenomeno questo che è servito da volano a tutto il mercato mobiliare; il boom della Borsa degli ultimi anni ha attirato nuovamente sul mercato un gran numero di operatori che offrono servizi differenziati alla clientela.

Di quest'ultimo fenomeno non è possibile quantificare la portata in quanto i soggetti interessati non sottostanno ad alcuna autorizzazione: ciò comporta gravi rischi per tutto il mercato poiché l'eventuale insolvenza di uno di questi soggetti, oltre a ledere direttamente i clienti, potrebbe indirettamente compromettere l'immagine degli operatori professionali e quella del mercato mobiliare in genere. Di qui, insomma, la necessità di una regolamentazione delle attività in esame.

L'oratore, dopo aver sinteticamente descritto le principali caratteristiche delle nuove forme di intermediazione finanziaria non bancaria e le attuali scarse limitazioni alle loro molteplici forme di attività, sottolinea la necessità di favorire lo sviluppo di misure volte a salvaguardare la solvibilità e la stabilità degli intermediari finanziari stessi, la loro idoneità professionale, il loro comportamento secondo norme deontologiche e professionali che potreggano l'interesse della clientela privata. Tali obiettivi potrebbero essere raggiunti stabilendo dei requisiti soggettivi del seguente tipo: a) requisito minimo di capitale sociale, nonché rapporto tra indebitamento e mezzi propri e relative garanzie per assicurare solvibilità e stabilità; b) requisiti professionali delle persone preposte all'esercizio dell'attività; c) requisiti e forma delle comunicazioni relative al bilancio e di quelle concernenti le informazioni infrannuali sull'andamento della gestione; d) definizione di regole amministrative e contabili; e) revisione e controllo esterno dei conti; f) definizione di regole di comportamento e correttezza professionale nei confronti della clientela. Ogni intermediario, in particolare, dovrà avere i requisiti esposti per poter operare tramite un'autorizzazione formale da parte dell'organo di controllo, subordinata al solo riscon-

tro della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, senza alcun margine di ulteriore discrezionalità dell'autorità amministrativa. La maggior parte degli aspetti citati dovrebbe essere oggetto di una legge-quadro e di un conseguente regolamento emanato dalla CONSOB.

Per quanto riguarda il requisito minimo di capitale sociale, l'istituzione di un rapporto tra indebitamento e mezzi propri e relative garanzie, c'è da dire che tutto ciò implica, di fatto, la costituzione dell'intermediario sotto forma di società di capitale. L'entità del capitale sociale minimo dovrebbe essere in relazione al tipo di attività svolta, risultando maggiore per le forme di intermediazione, partecipazione a sindacati di collocamento e garanzia (in questi casi per garantire la solvibilità e la stabilità dell'operatore sarebbe opportuno stabilire anche un moltiplicatore tra indebitamento e mezzi propri) e minore per le attività di amministrazione di valori mobiliari e gestioni di patrimoni in forma dinamica e personalizzata (in questo caso non sarebbe necessario prevedere alcun moltiplicatore).

Il dottor Giubergia si sofferma poi dettagliatamente sui requisiti professionali delle persone preposte all'esercizio delle attività in esame, nonché sui requisiti della forma delle comunicazioni relative al bilancio e di quelle concernenti informazioni infrannuali sull'andamento della gestione. Per quanto riguarda la definizione di regole amministrative e contabili, se si ritiene che anche in Italia si vedrà lo sviluppo della figura dell'intermediario finanziario polifunzionale, è necessario prevedere regole diverse per le varie funzioni svolte e, sul piano amministrativo e contabile, dovranno essere evidenziate separatamente le operazioni derivanti dai diversi tipi di attività; sarebbe infine opportuno per gli intermediari finanziari in esame essere sottoposti a revisione e controllo esterno dei conti.

Il dottor Giubergia termina il suo intervento rilevando come l'associazione da lui rappresentata ritenga che, per attuare le proposte indicate, sia necessaria una disciplina generale dell'intermediazione finanziaria sotto forma di legge-quadro che preveda sia

l'autorizzazione ad operare, che i requisiti dimensionali e professionali. A ciò va aggiunta una disciplina riguardante le singole attività finanziarie che possono essere svolte anche in maniera polifunzionale dai singoli intermediari.

Questa disciplina dell'intermediazione finanziaria dovrà trovare attuazione tramite procedimento di controllo amministrativo, attribuendo poteri normativi secondari agli organi di controllo; la disciplina stessa, tuttavia, dovrebbe anche ispirarsi a principi che garantiscano, da una parte l'ordinato sviluppo del mercato e dall'altra una sufficiente e necessaria elasticità operativa.

Seguono alcuni quesiti da parte dei senatori Berlanda, Fiocchi e Cavazzuti.

Rispondendo ad alcuni di tali quesiti il dottor Giubergia fa presente che può essere stimata in 40-50.00 miliardi l'attività posta in essere dagli intermediari finanziari non bancari, ciò che, come detto in precedenza, pone l'esigenza di una regolamentazione di tali attività. Fa poi presente come l'individuazione di un requisito minimo di capitale e di un rapporto tra indebitamento e mezzi propri, derivi dal tipo di attività concretamente svolta, così come da lui indicato nella esposizione iniziale. La regolamentazione delle attività finanziarie in questione attraverso una legge quadro che comprenda tutti gli intermediari finanziari non bancari, dovrebbe tuttavia essere sufficientemente elastica da non imbrigliare e soffocare il mercato.

Ad altri quesiti risponde il dottor Attilio Lentati, vice presidente dell'ASSIFIT.

Fa presente, innanzitutto, come le nuove forme di servizi offerti dagli intermediari finanziari non bancari (come per esempio le gestioni patrimoniali) prima di rispondere alle esigenze delle imprese che li forniscono, soddisfino interessi ed esigenze degli stessi risparmiatori; ciò non toglie ovviamente che tali forme di attività non debbano essere opportunamente regolamentate. Dopo aver sottolineato il notevole contributo degli intermediari finanziari non bancari ai sindacati di collocamento, sia nella fase precedente il « boom » della Borsa che in quella successiva, fa presente come l'isti-

tuzione e lo sviluppo di mercati secondari e ristretti (così come avviene negli Stati Uniti) comporti il verificarsi di sensibili oscillazioni dei titoli, fenomeno questo per il quale probabilmente il nostro mercato non è ancora maturo.

Ribadisce poi come i fondi chiusi debbano rimanere essenzialmente tali, non dovendo essere istituzionalmente previsti rimborsi delle quote, rimborsi che invece dovrebbero essere previsti per tutti i partecipanti, eventualmente solo nella forma della liquidazione del fondo stesso. Sottolinea, infine, come nel mercato statunitense esistano forme di autoregolamentazione delle attività degli intermediari finanziari non bancari che comportano la conseguente espulsione dal mercato di tutti gli operatori che non si adeguano ad esse.

Prende la parola il professor Marco Vitale, presidente dell'Associazione italiana delle finanziarie di investimento nel capitale di rischio (AIFI).

Fornisce, preliminarmente, alcune notizie sulla associazione da lui presieduta, precisando che l'attività svolta dalle associate consiste essenzialmente nelle iniziative tipo *venture capital* ed in quelle di tipo *merchant banking*. Si tratta quindi in entrambi i casi di attività di investimento, attività che possono rientrare nella intermediazione finanziaria, intesa in senso lato, soltanto in quanto, in un secondo momento, le partecipazioni assunte possono essere cedute a terzi. Chiarisce poi che, sempre nell'ambito di tale duplice attività, la natura delle associate è alquanto varia, trattandosi di società che possono essere emanazione di istituti di credito speciale (ad esempio la SOFIPA) oppure emanazione di istituti di credito ordinario (come nel caso della Finanziaria italiana di partecipazioni, del gruppo BNL). Vi sono poi società finanziarie che rientrano nell'area pubblica (IRI), ma nel complesso è prevalente fra le associate all'AIFI la componente privata. Il professor Vitale sottolinea che attualmente la quota di attivo investita dalle società associate ammonta, mediamente, soltanto al 30 per cento dell'attivo stesso: esiste pertanto una notevole potenzialità di investimento in partecipazioni fi-

nanziarie, cosa che dimostra la disponibilità, in generale, nel momento attuale, di capitali rilevanti, mentre fanno difetto, invece, le occasioni di investimento.

Passando a considerare il problema legislativo, che è all'esame del Parlamento, rappresentato dalla disciplina dei futuri fondi comuni di investimento chiusi, il professor Vitale, prima di esporre il punto di vista dell'associazione da lui presieduta, ritiene di dover precisare, rivolgendosi ai commissari del Gruppo comunista, che le critiche a lui attribuite dalla stampa, riguardo al disegno di legge su tale argomento presentato da parte comunista, non rispondevano alla meditata e definitiva opinione dell'associazione, che a seguito di chiarimenti ed approfondimenti del problema ritiene di non aver obiezioni all'inserimento nella futura legge di un divieto di investire oltre un certo limite in società quotate in Borsa: tale divieto è comprensibile ed anche opportuno, data la finalità che il legislatore prevede per questi intermediari finanziari.

Il professor Vitale suggerirebbe anzi un limite del 20 per cento per gli impieghi in società quotate, mentre non riterrebbe opportuna tale prescrizione se fatta nella maniera inversa, cioè come obbligo di investire in società non quotate, in quanto qualunque vincolo coercitivo di questo tipo dovrebbe essere evitato, per consentire la necessaria libertà di azione ai futuri fondi chiusi (il senatore Bonazzi precisa che effettivamente con il disegno di legge n. 2189 si intende semplicemente indirizzare i futuri organismi all'investimento nelle società non quotate).

Il professor Vitale, esponendo quindi il punto di vista dell'associazione sulla configurazione giuridica dei fondi chiusi, dichiara di ritenere non opportuno fare riferimento, quanto ai soggetti autorizzati alla gestione dei fondi, alla legge n. 77 del 1983 istitutiva dei fondi aperti, poichè i soggetti che gestiranno i fondi chiusi, essendo chiamati ad investire in società non quotate, dovranno possedere una particolare competenza, ben diversa da quella posseduta dalle società di gestione di fondi aperti, che investono nelle società quotate. Si trat-

ta — sottolinea il professor Vitale — di attività finanziarie del tutto diverse, e quella consistente nella gestione dei fondi chiusi può essere invece assimilata all'attività cosiddetta di *merchant banking*.

Circa il problema dei riscatti delle quote di un fondo chiuso, dichiara di essere favorevole alla configurazione di fondi chiusi in senso completo, senza cioè alcun obbligo di rimborso delle quote, in quanto anche prevedendo scadenze di cinque anni (come avviene nelle iniziative legislative all'esame della Commissione), i gestori dei fondi non avrebbero la necessaria tranquillità e libertà di azione. D'altra parte, la liquidità delle quote sarà pur sempre realizzabile mediante un efficace mercato ristretto, sull'esempio, auspicabilmente, di quello che funziona negli Stati Uniti (con la denominazione di *over the counter*). Sarà tuttavia opportuno un margine di tempo prima di quotare una società al mercato ristretto.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di configurare una disciplina che lasci ai futuri fondi chiusi la necessaria elasticità di manovra, prospetta l'opportunità di configurare una ripartizione fra le due attività (fondo chiuso e *merchant banking*) in modo da tener presente la obiettiva diversità dei rispettivi modi di agire: mentre un fondo chiuso opera su un terreno già relativamente sicuro, quindi con un certo distacco rispetto alla società finanziaria, la *merchant bank* interviene in una fase anteriore, cioè quale strumento di promozione di nuove iniziative, o di rilancio di imprese già avviate, o di *venture capital*: in sintesi, produce quelle occasioni di investimento mature che sono oggetto, poi, di investimento da parte del fondo chiuso.

Il presidente dell'AIFI conclude il suo intervento esprimendo un apprezzamento per lo sforzo legislativo intrapreso dal Parlamento, che viene a sopravanzare in questo l'iniziativa governativa. Risponde quindi ad alcune domande poste dai commissari.

In relazione ad una domanda del senatore Bonazzi, circa la necessità o meno di una legge-quadro sulle *merchant banks* (posto che il CICR ha provveduto già a quelle di

emanazione bancaria) il professor Vitale risponde di non ritenere necessario nè opportuno un simile intervento legislativo, dopo che è stata disciplinata l'attività svolta in questa direzione dalle banche (che giustamente devono subire un controllo della Banca d'Italia, dato che impiegano denaro dei risparmiatori). Le *merchant banks* invece, ribadisce il professor Vitale, impiegano soltanto il proprio capitale, e pertanto qualunque controllo sarebbe ingiustificato.

Rispondendo ad un quesito del senatore Berlanda circa l'eventualità di inquadrare i futuri fondi chiusi nell'ambito della legge n. 77 del 1983, dichiara di convenire, ma nel senso soltanto di un inserimento dei fondi chiusi nell'ambito generale di quella legge, con la precisazione cioè che le società di gestione dei fondi chiusi, oltre a possedere i requisiti di carattere generale indicati in quella legge, dovranno avere le competenze speciali da lui prima menzionate. In tal senso egli riterrebbe opportuno abilitare le *merchant banks* a gestire fondi chiusi, dato che l'attività di *merchant banking* deve intervenire in una fase anteriore: una volta avviata l'impresa, mediante l'investimento diretto (con il capitale della *merchant bank* stessa) nel momento in cui si ritenga l'iniziativa pronta e matura, si può passare all'investimento tramite il fondo chiuso (gestito dalla stessa *merchant bank*).

In relazione ad un quesito posto dal senatore Fiocchi circa le possibilità di utilizzare il terzo mercato, fa presente che, in base alle proprie esperienze, dovrebbe essere potenziato in Italia essenzialmente il mercato ristretto, sulla linea di quanto accade negli Stati Uniti e in Inghilterra.

Ad una domanda del senatore Cavazzuti, circa l'eventualità di commistione di interessi fra la *merchant bank* ed il fondo da essa gestito, (in relazione alla frequenza di tale abbinamento negli Stati Uniti) il professor Vitale risponde che il pericolo di un danneggiamento del risparmiatore che compra le quote del fondo (nel quale la *merchant bank* potrebbe inserire investimenti dimostratisi poco affidabili) non sussiste in pratica, dato che il gestore del fondo non ha al-

cun interesse a favorire una parte dei risparmiatori (i suoi azionisti) rispetto all'altra parte (i risparmiatori che comprano quote del fondo). Nel caso, comunque, di comportamenti scorretti, negli Stati Uniti è il mercato che giudica e dà la sanzione, estromettendo l'intermediario finanziario dal mercato. Deve essere ben chiaro però — precisa il professor Vitale — che si tratta pur sempre di attività finanziarie di rischio; tuttavia la buona riuscita dei fondi chiusi negli Stati Uniti ha indotto, addirittura, i fondi pensione ad acquistare abbondantemente quote di

questi fondi, che ormai ispirano fiducia anche perchè, in un raffronto con gli eventi drammatici che investono la Borsa di New York, il settore dei fondi chiusi e del mercato ristretto appare fino ad oggi più affidabile.

Il presidente Venanzetti ringrazia gli invitati, per la partecipazione alla procedura informativa, nella quale hanno fornito utili elementi di giudizio per i lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 19.15.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

200<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

SPANO Roberto.

*Interviene il ministro per il coordinamento della protezione civile Zamberletti.**La seduta inizia alle ore 11,40.***IN SEDE REFERENTE**

« **Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti** » (2198), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente Spano, il quale fa presente anzitutto che il provvedimento dispone una proroga di termini rivelatasi necessaria per consentire la prosecuzione di talune opere e la gestione di taluni servizi. Illustra, quindi, nel dettaglio il contenuto dell'articolo 1, con il quale si prorogano i termini relativi all'attuazione di piani e alla realizzazione di opere da parte del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, alle disposizioni concernenti la strumentazione urbanistica del comune di Pozzuoli, nonché alle speciali facoltà di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e di ristrutturazione dell'edilizia penitenziaria consentite al Ministero di grazia e giustizia.

Il Presidente-relatore illustra poi analiticamente le disposizioni di cui all'articolo 2, concernenti la proroga dei termini relativi ai compiti e ai poteri conferiti al sindaco di Napoli e al Presidente della Regione Campania per l'attuazione di un programma straordinario di edilizia, agli interventi a favore delle comunità scientifiche e delle associazioni di volontariato per le prestazioni di protezione civile, nonché la proroga dei termini connessi alla presentazione delle domande per l'immissione del personale convenzionato in appositi ruoli speciali ad esaurimento.

Dopo essersi soffermato sul contenuto dell'articolo 3, relativo alla proroga dei termini concernenti le prestazioni dei servizi antincendi e di pronto soccorso sanitario in taluni aeroporti, il Presidente-relatore sollecita l'approvazione del disegno di legge di conversione del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione e rinunciando il Presidente-relatore alla replica, prende la parola il ministro Zamberletti, il quale dichiara che la proroga dei termini disposta dal provvedimento è estremamente urgente e necessaria ed afferma altresì che talune norme sono collegate ad ulteriore provvedimento concernente le gestioni aeroportuali, che dispone un adeguamento degli organici.

Dopo che il senatore Maurizio Lotti si è riservato di intervenire in Assemblea sul disegno di legge, la Commissione dà quindi mandato al Presidente-relatore di riferire in senso favorevole su di esso, richiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

248<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
REBECCHINI

*Intervengono il dottor Dino Marchetti, presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), nonché il dottor Lorenzo Foglia, vice direttore generale e il dottor Sergio Longo dello stesso Istituto.*

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in relazione ai Doc. LXXIV, nn. 3 e 4**

Riprende l'audizione, interrotta il 19 febbraio.

Il presidente Rebecchini, ricordando che il Presidente dell'ISVAP aveva già svolto un'ampia relazione introduttiva (il cui testo è stato successivamente trasmesso ai componenti della Commissione) dà la parola a coloro che pongono domande o richieste di chiarimenti.

Il senatore Felicetti precisa che solo la mancanza di tempo sufficiente lo aveva indotto, nella seduta del 19 febbraio, a chiedere il rinvio del seguito dell'audizione. Egli prospetta quindi alcuni quesiti, sui quali chiede di conoscere il punto di vista del Presidente dell'ISVAP. Si sofferma in primo luogo sul prospettato acquisto della Banca di Marino da parte dell'INA, sottolineando come sembri trattarsi della prima tappa di un programma, ben più ambizioso, di espan-

sione delle attività finanziarie dell'Istituto. Egli osserva che l'INA ha una sua autonomia di gestione ma, su questioni di carattere strategico, è strano che si debba trovare in contrasto con il Ministero vigilante.

Il problema, egli afferma, è in realtà di carattere generale ed investe l'intero assetto dei rapporti tra mondo assicurativo, finanziario e industriale. Esistono in questo campo importanti fenomeni di commistione che richiedono un nuovo ordinamento; le imprese di assicurazione appaiono minacciate da una duplice colonizzazione, da parte dei gruppi industriali per quanto riguarda gli assetti proprietari e da parte dei gruppi finanziari (o addirittura commerciali) per quanto riguarda la rete di distribuzione.

Egli riprende quindi una indicazione del presidente Marchetti in ordine alla possibile estensione al settore assicurativo delle norme esistenti nel settore creditizio, relativamente al controllo sugli azionisti e sulle società collegate; ricorda come una disposizione in questo senso fosse già contenuta nel disegno di legge n. 1071, da lui presentato nel dicembre 1984, e chiede se sia sufficiente l'estensione al settore assicurativo della normativa bancaria, o se non sia opportuno un regime più rigoroso che, in caso di trasferimento di consistenti pacchetti azionari, potrebbe giungere a rimettere in discussione la stessa autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni.

Egli chiede inoltre quali norme appaiono opportune in ordine alla gestione dei fondi di previdenza integrativa, al fine di garantirne il carattere sociale; quali risultati abbia dato l'azione opportunamente intrapresa dall'ISVAP per il controllo sulla affidabilità delle offerte di prodotti assicurativi.

Per quanto riguarda la determinazione delle tariffe del ramo vita, il senatore Felicetti domanda quali siano gli anni di riferimento delle tavole di mortalità; se siano possibili raffronti con altri paesi; se sono congrui gli attuali caricamenti (con riferi-

mento, tra l'altro, all'attività della Fideuram, che può avvalersi di una rete distributiva già esistente). Egli intende inoltre conoscere il punto di vista del Presidente dell'ISVAP sugli incentivi fiscali alle assicurazioni sulla vita nonchè sull'ipotesi — di cui oggi si parla — di una scalata alle Assicurazioni Generali. Ricorda che il controllo delle Assicurazioni Generali può significare oggi il controllo sull'intero comparto assicurativo, e non solo su di esso, e che la possibilità di tale controllo si trova oggi, potenzialmente, in mani pubbliche.

Il senatore Petrilli chiede cosa si intenda per carattere sociale degli investimenti, affermando che esso va visto nella garanzia che essi possono dare agli assicurati. È sbagliato, a suo giudizio, riconoscere tale funzione sociale in relazione alla natura degli investimenti stessi. Il senatore Felicetti, in una interruzione, ricorda che la natura degli investimenti a copertura delle riserve è precisata dalla legislazione vigente.

Il presidente Rebecchini, rilevando come appaia sostanzialmente valido l'impianto del sistema attuale di vigilanza, osserva che un rafforzamento dei poteri dell'ISVAP si rivela necessario nel senso di una estensione al sistema assicurativo dei meccanismi già previsti dalla legge n. 281 del 1985 e dalla legge n. 114 del 1986, relativamente al settore bancario. Egli si chiede in particolare se non siano opportuni maggiori controlli in ordine ai rapporti tra imprese di assicurazione e fondi di investimento. Ricorda quindi il problema degli enti di gestione fiduciaria, su cui ISVAP e Governo sono già intervenuti, e quello connesso delle società in ordine alle quali si pone l'esigenza di meglio definire la natura della loro attività, al fine di meglio precisare la funzione di controllo e di identificare di conseguenza (forse nell'ISVAP) gli organi più idonei.

Con riferimento all'istituto del commissario straordinario, il Presidente chiede se non sia opportuno rivederne alcuni dettagli, in particolare affiancandolo con un organismo di vigilanza. Segnala quindi la persistenza di fenomeni di esercizio abusivo delle assicurazioni da parte di società di mutuo soccorso e

chiede se la situazione postuli la necessità di interventi legislativi o di altro genere. Chiede infine quali problemi si pongano per l'ISVAP nella prospettiva della libera prestazione dei servizi nell'ambito comunitario.

Per quanto riguarda il caso della banca di Marino, il presidente Rebecchini rileva come esso tocchi problemi di carattere generale e come si ponga forse la necessità di interventi legislativi per regolare l'intera materia. Egli dichiara di preoccuparsi in modo particolare della commistione tra forme diverse di raccolta del risparmio.

Agli oratori intervenuti risponde il Presidente dell'ISVAP Marchetti il quale, dopo aver ricordato le modalità di intervento dell'Istituto in relazione alle trattative e all'acquisto della Banca di Marino da parte dell'INA, precisa il tenore dei rilievi mossi, secondo i quali l'acquisizione di un pacchetto azionario dell'istituto di credito, da parte dell'INA, configurava una precisa violazione di quanto disposto dalla legge n. 742 del 1986 nonchè della direttiva ministeriale in materia, cui l'ISVAP intende scrupolosamente attenersi. Al riguardo dà ragione delle interpretazioni fornite dalla dottrina sulla normativa esistente e confuta la tesi di una minore capacità concorrenziale delle imprese assicuratrici italiane rispetto a quelle estere, nei confronti delle quali i locali poteri di controllo prevedono talora anche l'esercizio di atti discrezionali: in ogni caso — egli precisa — il riferimento della legge n. 742 alle attività connesse va inteso esclusivamente nel senso di attività strumentali o funzionali a quella assicurativa in senso stretto.

Nel segnalare, poi, che la direttiva 28 gennaio 1981 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio non favorisce la commistione di ruoli tra aziende di credito ordinario e imprese assicurative, il presidente Marchetti suggerisce l'opportunità che, nelle more di una nuova disciplina legislativa, il CIPE fornisca più precisi indirizzi in materia di partecipazioni e acquisizioni azionarie; auspica inoltre l'attribuzione all'ISVAP, per il settore assicurativo, di poteri analoghi a quelli previsti per il settore bancario (dalle leggi n. 281 del 1985 e n. 114 del 1986) nonchè una nuova discipli-

na dei gruppi onde evitare un uso improprio della liquidità prodotta dall'esercizio di attività assicurative. Si sofferma quindi sugli aspetti problematici relativi alla gestione dei fondi-vita, al controllo della pubblicità e al tipo di informazioni rese agli utenti circa i rendimenti attesi nel lungo periodo dalle polizze vita nonché sull'entità delle detrazioni fiscali, la cui efficacia — come è noto — varia in relazione alle aliquote dei singoli contribuenti.

Il presidente Marchetti, quindi, dà conto dei dati relativi ai caricamenti e ai costi effettivi derivanti dal riferimento alle tavole di mortalità e, nel riservarsi di fornire una successiva documentazione su altre richieste dei commissari, dichiara di condividere le osservazioni del senatore Petrilli nonché l'orientamento volto a rafforzare i poteri dell'ISVAP e l'esigenza di un nuovo testo unico in grado di fornire maggiori certezze agli operatori. Esprime quindi apprezzamento per le iniziative del Governo sugli enti di gestione fiduciaria, rileva

che le società fiduciarie non hanno rispettato i limiti previsti dalla legge del 1936 e precisa che i poteri al riguardo esercitati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia vanno opportunamente confermati in una nuova disciplina legislativa in quanto l'attività delle società fiduciarie — se correttamente svolta — non attiene in alcun caso all'ambito dei controlli di competenza dell'ISVAP. Si sofferma, infine, sui diversi poteri degli ispettori e dei commissari nelle liquidazioni coatte amministrative di imprese assicurative; lamenta che le società di mutuo soccorso abbiano superato i limiti di competenza originariamente previsti e sottolinea con forza l'esigenza di un effettivo coordinamento dei servizi di controllo, in sede comunitaria, per i quali l'ISVAP assicura fin d'ora la propria collaborazione.

Il presidente Rebecchini ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

196<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BOMPIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Cavigliasso.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Disposizioni per la prevenzione e la Cura del diabete mellito** » (2199), d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri; Lussignoli ed altri; Muscardini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il presidente Bompiani.

Egli innanzitutto fa presente come il provvedimento, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 28 gennaio scorso e deferito all'esame della Commissione sanità del Senato il 27 febbraio, sia stato immediatamente posto all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione, data la delicatezza e l'importanza della materia. Ricorda, quindi, come il provvedimento derivi dalla unificazione di tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare presentati, nel 1983 e nel 1984, alla Camera dei deputati, presso la quale si è svolta un'ampia discussione in cui sono emersi taluni elementi di perplessità, che peraltro si ripropongono anche in sede di esame da parte della Commissione sanità del Senato. La principale perplessità riguarda l'opportunità di una legislazione settoriale su un tema specifico, indipendentemente da una regolamentazione globale quale quella del piano sanitario nazionale. Una giustificazione ad una siffatta impostazio-

ne è stata rinvenuta nella mancata previsione, nell'ambito della legge n. 595 di programmazione sanitaria, della prevenzione e della cura del diabete tra i progetti obiettivo e tra le azioni programmate. D'altra parte, precisa il Presidente-relatore, una tale esclusione era stata motivata sulla base del fatto che la malattia del diabete è ampiamente diffusa sul territorio nazionale e che, pertanto, già esistono strutture sanitarie preposte alla sua terapia.

Le perplessità concernenti l'opportunità di legiferare su una materia specifica — il che potrebbe costituire un precedente per l'adozione di una analoga metodologia per altre tematiche — sono state superate in sede di dibattito presso l'altro ramo del Parlamento sulla base della considerazione che il modello proposto con il presente provvedimento anticiperebbe quello che può essere adottato in via generale.

Il Presidente-relatore fa, comunque, presente come l'affermazione di un simile criterio possa comportare una estensione delle pressioni delle varie categorie nei confronti del Parlamento.

Passa quindi ad analizzare dettagliatamente il provvedimento.

Valuta positivamente la normativa di cui all'articolo 1, in quanto esplicita i parametri di riferimento (piani sanitari regionali e stanziamenti all'interno del fondo sanitario nazionale) cui devono attenersi le Regioni nel predisporre i progetti obiettivo e le azioni programmate circa il diabete mellito. Sono poi indicate chiaramente le finalità degli interventi regionali. Corrette sembrano anche le disposizioni contenute nell'articolo 2, dal momento che si garantisce l'uniformizzazione, attraverso l'emanazione di un atto di indirizzo e di coordinamento, dei criteri e delle metodologie relativamente all'indicazione da parte delle Regioni alle unità sanitarie locali degli interventi operativi, le cui finalità sono per giunta individuate normativamente, secondo il criterio della

prevenzione. Tuttavia, proprio in relazione all'articolo 2, osserva come, con riferimento all'emanazione del suddetto atto di indirizzo e coordinamento, occorra precisare in che modo i servizi di diabetologia, cui detto articolo si riferisce, debbano coordinarsi con gli attuali centri antidiabete, di tipo prevalentemente ambulatoriale, che fanno capo all'Ordine di Malta o alle Università, e godono di contributi pubblici.

Valutate positivamente le disposizioni degli articoli 3 e 4, che prevedono la fornitura gratuita ai cittadini diabetici dei presidi sanitari e l'adozione di una tessera personale per i diabetici, rileva che l'istituzione dei servizi specialistici diabetologici, prevista nell'articolo 5, ripropone il problema del coordinamento rispetto ai centri esistenti, che, ove si caratterizzano per la loro autonomia (in quanto facenti capo ad enti non inseriti nel servizio sanitario nazionale) non possono certamente essere assorbiti nei previsti dipartimenti bensì coordinati con questi attraverso forme di convenzionamento. Osserva, inoltre, in relazione all'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica, come i pediatri diabetologi dovrebbero essere in possesso di una doppia specializzazione, in pediatria e diabetologia.

Quanto all'adozione del sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico, a livello ospedaliero, il Presidente-relatore mette l'accento sulla necessità della presenza in tali strutture degli ostetrici, data l'importanza e la delicatezza dei possibili interventi sulle donne in gestazione, affette da diabete.

Perplessità poi egli esprime sul comma 2 dell'articolo 5, relativamente all'adozione di criteri di uniformità circa i metodi di indagine clinica e i criteri di diagnosi e terapia, a meno che non si tratti di criteri minimi.

Valutati positivamente gli articoli 6 e 7, sottolinea, con riferimento all'articolo 8, come le disposizioni ivi contenute attribuiscono una precisa responsabilità al medico circa il reale stato di salute del paziente attraverso una certificazione che rientra di fatto nel campo della medicina legale. Sarebbe stata opportuna, inoltre, la precisazione che la malattia diabetica, che possa

consentire lo svolgimento di attività sportive non agonistiche, sia da ritenersi completamente compensata, ponendosi, altresì, precise garanzie per quanto riguarda la certificazione di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche da parte del medico responsabile dei servizi di diabetologia, in quanto quest'ultimo, a differenza del medico curante, può non conoscere approfonditamente lo stato di malattia del diabetico.

Comunica, quindi, il parere contrario sul provvedimento della Commissione istruttoria, che ritiene non conforme alla vigente legislazione in materia il previsto certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 8 per l'accesso alle scuole di ogni ordine e grado.

Il senatore Alberti ritiene che il disegno di legge desti perplessità, derivanti dal fatto che si delinea un trattamento privilegiato per una certa patologia rispetto ad altre che pure hanno certamente carattere sociale.

Ricorda che in occasione dell'esame del piano sanitario nazionale fu escluso qualsiasi trattamento privilegiato anche per i talassemici, per i quali si è potuto provvedere solo con leggi regionali.

Osserva, poi, che gli attuali centri per le malattie sociali, che fruiscono di contributi ridottissimi da parte delle Regioni, non hanno una loro autonomia essendo aggregati alle divisioni ospedaliere competenti. Il disegno di legge opportunamente, a suo avviso, istituisce centri speciali di diabetologia che avranno certamente un adeguato bacino di utenza: si impone, però, a questo punto, l'istituzione dei dipartimenti che deve modificare l'attuale organizzazione ospedaliera pubblica.

Auspica poi che il settore di diabetologia sia aggregato anche al servizio materno-infantile; ritiene che le attività sportive dei diabetici non debbano assolutamente essere scoraggiate perchè talvolta fanno parte della terapia; fa presente che non sono mai state praticate discriminazioni di nessun tipo ai danni dei diabetici, neanche per l'accesso ai pubblici impieghi a meno che al diabete non si accompagnino particolari complicanze invalidanti. Osserva, infine, che

mentre ai diabetici (solo una parte dei quali ha una reale necessità delle relative tecniche di trattamento terapeutico) viene, con il provvedimento in esame, fornito gratuitamente il microinfusore, non altrettanto è stato deciso per i talassemici.

Il senatore Salvatore Bellafiore osserva che da tempo ormai il diabete è un morbo curabile anche se non vi è stata un'adeguata opera di prevenzione nei suoi confronti. Non sarà possibile, egli fa rilevare, creare centri di diabetologia in ogni provincia, ma occorre creare centri che si appoggino agli ospedali con un più ampio bacino di utenza. Condivide le disposizioni riguardanti la istituzione di una tessera personale per i diabetici, in quanto il diabete può dar luogo a sintomatologie particolarmente pericolose e difficili da ricondurre al suo tipico quadro.

Nell'esprimere poi il dubbio che la somma stanziata possa rivelarsi insufficiente, e nell'auspicare che un impegno analogo a quello posto in essere nella lotta al diabete possa essere sviluppato anche nella lotta ad altre malattie sociali, preannuncia il suo voto favorevole al provvedimento.

Il senatore Muratore rileva che problemi del tipo di quelli trattati dal disegno di legge in esame dovrebbero trovare soluzione nell'ambito dell'organizzazione ordinaria della sanità; la loro mancata soluzione in tale ambito dimostra, a suo avviso, l'arretratezza delle strutture sanitarie ed evidenzia l'urgenza dell'attuazione del piano sanitario nazionale, che ormai attende da anni di essere varato, e la riforma delle Unità sanitarie locali. Esprime quindi consenso sul disegno di legge, pur rilevando che esso contiene alcune norme che andrebbero corrette.

Il senatore Melotto condivide le osservazioni del Presidente-relatore. La legge n. 595 del 1985 sul piano sanitario nazionale non è stata ancora attuata, egli osserva, perchè il piano non è stato ancora predisposto dal Governo: in presenza del piano, un disegno di legge del tipo di quello in esame non sarebbe stato necessario, perchè la problematica dei diabetici avrebbe trovato soluzione nell'ambito del piano stesso. Osserva poi che il legislatore, contraddittoriamente, ha dapprima

delegificato il piano sanitario nazionale, ed ora si trova ad approvare leggi di settore.

Il disegno di legge, rileva il senatore Melotto, nasce dalle esperienze positive realizzate dal volontariato e dalle famiglie dei malati e di fatto elimina il diabete dall'ambito della medicina scolastica. Il servizio di diabetologia, egli aggiunge, già attualmente può essere aggregato ad una divisione ospedaliera, ma può essere anche autonomo, mentre eventuali rapporti con le università dovranno essere regolate dalle convenzioni. In merito, poi, all'articolo 8, osserva che esso introduce un certificato scolastico nuovo, che può creare un pericoloso precedente; si rende, quindi, necessaria, a suo avviso, la soppressione del riferimento a tale certificato, del resto richiesta anche dalla Commissione pubblica istruzione nel parere prima ricordato. Conclude preannunciando il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano sul provvedimento, pur esprimendo il timore che la sua approvazione possa aprire la strada ad altri provvedimenti settoriali.

Il senatore Imbriaco dà atto al Presidente-relatore di aver avuto la sensibilità di porre il disegno di legge all'ordine del giorno. Esprime quindi la convinzione che il disegno di legge debba essere approvato: la società non aspetta i tempi lunghi del Governo, per cui i problemi si aggravano. Certo è prevedibile che vi saranno pressioni per altri interventi settoriali, ma egli ricorda che nello scorso mese di maggio il Capo dello Stato attirò l'attenzione del Paese sulla gravità del problema del diabete, che quindi richiede risposte urgenti. Rileva poi che finora vi sono stati vari interventi a diversi livelli istituzionali (Enti morali, volontariato, università) così come vi sono stati anche interventi motivati da intenti speculativi. Il disegno di legge, egli osserva, costituisce una normativa-quadro per le Regioni che, in assenza del piano sanitario nazionale, si muoverebbero in ordine sparso. Soffermandosi poi sull'articolo 8, egli, pur ammettendo che il riferimento ad un certificato scolastico è inopportuno, rileva peraltro la necessità di riconsiderare tutte le certificazioni coerentemente con la nuova concezione dello stato di salute.

Conclude sottolineando la necessità che il provvedimento sia approvato senza modifiche perchè esso riguarda un numero molto rilevante di malattie e nell'attuale fase politica un rinvio alla Camera comprometterebbe la possibilità di approvazione.

Egli illustra, quindi, il seguente ordine del giorno di cui è primo firmatario:

la 12<sup>a</sup> Commissione del Senato

premesso che il diabete insipido, malattia endocrina non a diffusione sociale come il diabete mellito, costituisce pur sempre una forma morbosa grave e drammatica per la qualità della vita dei pazienti che sono costretti per tutta la loro esistenza ad usare farmaci derivati dalla sintesi dell'ormone antidiuretico,

impegna il Governo

ad inserire tra le prestazioni previste dal decreto del Ministero della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1982, anche i prodotti farmaceutici per soggetti da diabete insipido.

0/2199/1/12<sup>a</sup>

IMBRIACO, RANALLI, MERIGGI,  
LIPPI, ONGARO BASAGLIA,  
ALBERTI

Il Presidente-relatore illustra quindi il seguente ordine del giorno, da lui stesso presentato.

La 12<sup>a</sup> Commissione del Senato,

rilevando il carattere di normativa-quadro del provvedimento all'esame su una materia settoriale e la necessità del suo inserimento nel più ampio contesto delle attività svolte dal Servizio sanitario nazionale, secondo i criteri da stabilirsi nel Piano sanitario nazionale, di cui si sollecita ulteriormente la presentazione al Parlamento,

invita il Governo

a predisporre, in sede di emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento, con riferimento all'attivazione dei servizi di cui all'articolo 5 del provvedimento, misure che

tengano in debito conto le attività prestate e l'esperienza acquisita da centri per la lotta al diabete ed a tale fine operanti, anche con statuti propri riconosciuti, nell'ambito della medicina sociale. Tali centri, a seconda del loro stato giuridico, dovrebbero essere assorbiti nei servizi di cui al citato articolo 5 o essere con questi ultimi convenzionati;

a predisporre, comunque, misure intese a favorire l'inserimento sociale degli affetti da diabete mellito, secondo criteri che, con riferimento all'accesso alle scuole di ogni ordine e grado, siano conformi alla vigente normativa generale in materia di iscrizioni scolastiche che non prevede alcuna certificazione di idoneità fisica, dato il carattere di diritto fondamentale che riveste l'istruzione, fatte salve le regolamentazioni specifiche applicabili a determinate professioni anche nella fase dell'apprendimento e della formazione professionale.

0/2199/2/12<sup>a</sup>

BOMPIANI

Replica quindi il Presidente-relatore.

Sottolinea come tale provvedimento possa trovare una sua giustificazione solo se esso sia considerato una legge-quadro che solleciti a predisporre una regolamentazione nell'ambito di una programmazione nazionale. Fa notare come il problema del coordinamento degli attuali centri antidiabete con i nuovi servizi di diabetologia si ponga non solo per evitare che i primi perdano la loro autonomia ma anche per garantire che non siano emarginati. Riconosce che le obiezioni mosse dalla Commissione istruzione non sono prive di fondamento ed invita in proposito il Governo a chiarire la portata della norma di cui all'articolo 8, su cui si è espressa la Commissione istruzione, in modo da poter superare le obiezioni.

Ha quindi la parola il sottosegretario Cavigliasso.

Ella, nel dare atto alla Commissione sanità della competenza e dell'attenzione con cui ha esaminato il provvedimento, riconosce l'esigenza di una formulazione più corretta del comma 1 dell'articolo 8 in modo che

sia chiaro il principio che la malattia diabetica non debba costituire motivo di non rilascio di certificati di sana e robusta costituzione. Afferma, però, che, in considerazione del fatto che non si è in tempo per apportare correzioni al testo del provvedimento se si vuole che esso divenga subito legge, delle osservazioni espresse nel corso del dibattito si potrà tener conto in sede di emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento. Si esprime, poi, favorevolmente su entrambi gli ordini del giorno.

*La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 16.*

La Commissione approva entrambi gli ordini del giorno.

Il Presidente-relatore Bompiani comunica che sono pervenuti i pareri — favorevoli — delle Commissioni bilancio e lavoro, nonché quello della Commissione affari costituzionali, anch'esso favorevole con talune osservazioni.

Si passa, quindi, alla discussione degli articoli, che sono approvati. Successivamente è approvato il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Saporito, indi del presidente della Commissione Bonifacio, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### *alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

1858 — « Provvedimenti per il riassetto degli archivi notarili », d'iniziativa del deputato Gargani, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*:

#### *alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

2128 — « Corresponsione di un assegno alimentare alle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza disertori, contumaci, condannati alla reclusione militare »: *parere favorevole con osservazioni*;

2215 — « Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare », d'iniziativa dei deputati Caccia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

#### *alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

2096 — « Proroga del termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1975, n. 700, ulteriori modifiche della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1984, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia, ed estensione di talune agevolazioni al territorio della provincia di Trieste »: *rinvio dell'emissione del parere*;

2213 — « Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria »: *parere favorevole con osservazioni*;

#### *alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

2209 — « Indennità di maternità per le lavoratrici autonome », d'iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri; Lobianco e Cavigliasso; Belardi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

#### *alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

2199 — « Disposizione per la prevenzione e la cura del diabete mellito », d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri; Lussignoli ed altri; Muscardini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

*alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici:*

2154 — « Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità »: *parere contrario su emendamento trasmesso dalla Commissione di merito*.

**BILANCIO (5°)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ferrari-Aggradi e con la partecipazione dei sottosegretari di Stato per la difesa Olcese e per il tesoro Tarabini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1ª Commissione:*

328-569-843-B — « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli Enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 4ª Commissione:*

2215 — « Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare », d'iniziativa dei deputati Caccia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria;*

*alla 12ª Commissione:*

2199 — « Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito », d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri; Lussignoli ed altri; Muscardini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

**FINANZE E TESORO (6°)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adot-

tato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 8ª Commissione:*

2225 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico », approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere.*

**ISTRUZIONE (7°)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Valitutti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 8ª Commissione:*

2225 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

*alla 12ª Commissione:*

2199 — « Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito », risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pastore ed altri; Lussignoli ed altri; Muscardini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della 8<sup>a</sup> Commissione Spano Roberto, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

2225 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico » approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole sui presupposti costituzionali.*

2240 — « Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti »: *parere favorevole sui presupposti costituzionali.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 MARZO 1987

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Cengarle, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

2199 — « Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari n. 656, seduta antimeridiana della 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) di giovedì 19 febbraio 1987, a pagina 33, il secondo capoverso della prima colonna va sostituito dal seguente:

« Dopo che il presidente Spano ha fatto presente che, correggendo un errore materiale, la norma contenuta nell'ultimo comma deve essere considerata come un comma a parte, senza essere inserita nel corpo del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di ban-coposta e di telecomunicazioni, il disegno di legge, nel suo articolo unico, è messo ai voti e approvato ».

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

*Mercoledì 4 marzo 1987, ore 13 e 15*

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

*Mercoledì 4 marzo 1987, ore 10,30*

*In sede referente*

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento dei presupposti costituzionali dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (2240).
  - Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (2241).
- 

### **BILANCIO (5ª)**

*Mercoledì 4 marzo 1987, ore 11*

*In sede consultiva*

- I. Esame di emendamenti relativi al disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgen-

ti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (2154).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2225).
- 

### **FINANZE E TESORO (6ª)**

*Mercoledì 4 marzo 1987, ore 9,30 e 16*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria (2213).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame dei seguenti atti:

- Nomina del Vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.
- Nomina del Vice presidente della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana.
- Nomina del Vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze.
- Nomina del Presidente della Cassa di risparmio in Bologna.
- Nomina del Vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna.
- Nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Carpi.
- Nomina del Vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca.
- Nomina del Presidente della Cassa di risparmio Salernitana.
- Nomina del Vice presidente della Cassa di risparmio Salernitana.
- Nomina del Vice presidente della Cassa di risparmio di Puglia.
- Nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Rimini.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)***Mercoledì 4 marzo 1987, ore 10**In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

Nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)***Mercoledì 4 marzo 1987, ore 11**In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (2225) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**I N D U S T R I A (10<sup>a</sup>)***Mercoledì 4 marzo 1987, ore 11**Procedure informative*

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle imprese: audizione del Presidente e amministratore delegato della IBM Italia S.p.A.

**L A V O R O (11<sup>a</sup>)***Mercoledì 4 marzo 1987, ore 9,30**In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Nomina del presidente dell'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (INPGI).

**COMMISSIONE SPECIALE**

per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici

*Mercoledì 4 marzo 1987, ore 18*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità (2154).

**Commissione parlamentare  
per la ristrutturazione e riconversione  
industriale e per i programmi  
delle partecipazioni statali**

*Mercoledì 4 marzo 1987, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Programma pluriennale dell'IRI.
- Programma pluriennale dell'ENI.
- Programma pluriennale dell'EFIM.
- Programma pluriennale dell'Ente Cinema.

Esame del seguente atto:

- Nomina del vice presidente dell'IRI.